

Il pacchetto europeo aggiorna gli obblighi dichiarativi

Oltre la soglia di 50
tonnellate importazioni
effettuate
solo dal dichiarante
autorizzato

Il 1° gennaio
ha segnato la fine
del periodo transitorio
con nuovi
adempimenti

I regolamenti

**Dal 2028 potrebbero
aumentare
le merci interessate**

**Fulvio Liberatore
Benedetto Santacroce**

Per il Cbam – meccanismo di tassazione alle frontiere di prodotti inquinanti – il 1° gennaio rappresenta la fine del periodo transitorio con nuovi specifici adempimenti per gli operatori interessati, tra cui quello di ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato. L'Ue con un pacchetto di nove regolamenti tra ottobre e dicembre 2025 ha cercato di ridurre i soggetti interessati, anche se dal 2028 potrebbero aumentare le merci soggette.

Le merci Cbam, al momento dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione, saranno assoggettate al pagamento - da febbraio 2027 - di importi corrispondenti a certificati da acquistare, a copertura delle importazioni effettuate nel 2026. Già attiva una piattaforma unionale.

La principale semplificazione introdotta nella normativa consiste nella riduzione della platea degli operatori interessati: saranno, infatti, esclusi dall'applicazione del meccanismo tutti coloro che importano meno di 50 tonnellate nette (cumulative) per anno di merci Cbam (soglia "de minimis"), salvo che non si tratti di importazioni di idrogeno e/o energia elettrica, assoggettate al meccanismo quale che sia la quantità di merci importate.

Al superamento della soglia, le importazioni potranno essere ef-

fettuate solo da chi sia in possesso della qualifica di Dichiarante Cbam autorizzato (Dac) e l'obbligo di acquisto dei certificati riguarderà tutte le merci, anche quelle importate precedentemente: l'esenzione sarà effettiva solo per coloro che non supereranno la soglia in corso d'anno. L'acquisizione della qualifica comporta un'istruttoria che può durare fino a 120 giorni a cura, in Italia, del ministero dell'Ambiente: chi non avesse ancora ottenuto lo status ma avesse comunque presentato la relativa domanda entro il 31 marzo 2026, potrà comunque continuare (o iniziare) a importare, fino al 30 settembre 2026, merci Cbam sopra la soglia de minimis.

Dal 1° gennaio 2026, nelle dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di merci Cbam, va riportata la propria condizione attraverso l'utilizzo di codici, dettagliati nella circolare Adm 36/2025 del 24 dicembre 2025. Tra i codici, particolarmente rilevanti sono il codice Y128 – da utilizzare per coloro, salvo che non abbiano raggiunto le 50 tonnellate, che abbiano ottenuto la qualifica di dichiarante autorizzato Cbam, seguito dal numero dell'autorizzazione – e il codice Y137 (per coloro che, invece, non hanno raggiunto e ritengono che non raggiungeranno la soglia e che, pertanto, non hanno fatto neppure domanda per il conseguimento della qualifica). Gli altri codici riguardano altri casi di esenzione assoluta (ad esempio, per le merci di origine unionale di ritorno – codice Y 237) o il caso di chi avesse presentato la domanda per ottenere la qualifica ma non ne sia ancora in possesso (Y238).

Il Cbam comporta una complessa articolazione di obblighi e procedure: il 22 dicembre 2025 sono stati pubblicati otto nuovi regolamenti della Commissione

europea, un pacchetto Cbam che disciplina diversi aspetti applicativi: dai «valori di default» da utilizzare quando non siano disponibili o siano incompleti i dati relativi alle emissioni incorporate nelle merci Cbam (regolamento (UE) 2025/2547) fino alla semplificazione della procedura per l'ottenimento dello status di dichiarante Cbam autorizzato (regolamento (UE) 2025/2549), passando per altri aspetti di interesse operativo per coloro che dovranno adempiere agli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2026.

La Commissione ha poi pubblicato, il 17 dicembre 2025, una proposta (COM (2025) 989 final) relativa all'estensione degli obblighi Cbam a quelli che sono stati definiti prodotti "downstream", ossia prodotti che contengono merci Cbam in misura molto significativa, in larga parte collegati ad acciaio e alluminio: dal 2028, il Cbam dovrebbe estendersi anche a tali merci (circa 180 codici Taric che verrebbero ad aggiungersi a quelli attuali).

Per le imprese che si trovino a importare merci Cbam al di sotto della soglia de minimis, al di là del mantenimento di un attento monitoraggio per evitare di trovarsi a superare detta soglia e dell'obbligo di riportare il codice Y137 nelle dichiarazioni doganali di importazione di merci Cbam (e sempre che non importino energia elettrica e idrogeno) al



momento non cambia nulla: a partire dal 2028, però, le cose potrebbero cambiare significativamente a seguito dell'inserimento nel meccanismo delle merci downstream.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La soglia. Escluse dalle norme Ue le importazioni di Cbam sotto le 50 tonnellate.